



COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)

Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

COPIA

ORDINANZE SINDACALI

N. 3 DEL 10-01-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Comunicazione morte animale e richiesta distruzione carcassa. Proprietà Laurenzi Fabio cod. 056AQ022.

Visto il R.D. n. 3298 del 20.12.1928 ;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche integrazioni concernente "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria";

Visto il decreto legislativo n°508/92 art. 3 comma 4;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, recante "interventi d'urgenza";

Vista la comunicazione di morte animali e richiesta di distruzione delle carcasse da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 1 di L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, assunto al protocollo del Comune di Montereale (AQ), al numero **279** del **10/01/2020**, relativo a n° **1 ovino**, con marchio auricolare **IT 066000193473** di proprietà del Sig. Laurenzi Fabio **Cod. Az. 056 AQ 022**;

Constatato che il predetto Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria ha effettuato presso il sopra citato allevamento un sopralluogo tecnico-sanitario, escludendo tra le cause di morte degli animali fenomeni di natura infettiva.

Trattandosi di materiale di ctg. 1 o 2 , come indicato all'art.8 e 9 del Regolamento 1069/2009 (CE), e l'art.12 dello stesso Regolamento prevede l'eliminazione mediante incenerimento in un impianto riconosciuto.

Tuttavia l'art.19. del medesimo Regolamento prevede anche l'eliminazione mediante sotterramento

in loco, sotto controllo ufficiale, dei corpi interi di animali morti contenenti materiali specifici a rischio.

ORDINA

Al Sig. Laurenzi Fabio nato a L'Aquila (**AQ**) il **08/03/1978** e residente a Montereale (AQ), in Via S.Giovanni s.n.c., Fraz. Castello Paganica, C.F. LRNFBA78C08A345P, di eliminare la carcassa dell'animale con la seguente modalità:

SOTTERRAMENTO dopo aver verificato che il terreno in cui effettuare tale pratica non sia gravato da vincoli di natura idrogeologica e si sia accertata l'assenza di rischi di contaminazione delle falde acquifere, al fine di evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente, ad una profondità adeguata e sufficiente ad impedire l'accesso ai carnivori, così come previsto nell'art. 8, punto 4, lettera a) del Regolamento CE 1069/2009 e dell'art. 7 del Regolamento CE 811/2003 del D.P.R. 320/54.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente al servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 1 di L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e Produzioni Zootecniche alle forze dell'ordine presenti sul territorio, al fine di constatare l'avvenuta ottemperanza del presente dispositivo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Massimiliano Giorgi

FG

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio dal giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montereale, lì _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Graziani

RELATA DI NOTIFICA

Oggi, li _____ del mese di _____
il sottoscritto Messo Comunale, dichiara di aver notificato copia del presente atto
al Signor _____ mediante consegna
della copia a mani di _____

IL MESSO COMUNALE
